

MESSAGGIO

del Consiglio di Stato al Gran Consiglio,
 concernente la concessione di un sussidio per l'acquisto di macchinario
 destinato alla costruzione della Centrale del latte in Locarno

(del 7 novembre 1950)

Onorevoli Signori Presidente e Consiglieri,

La Sezione di Locarno della Federazione ticinese dei produttori di latte, con istanza 4 ottobre corr., ci chiede un sussidio del 25 % per l'acquisto del macchinario occorrente all'impianto della sua nuova centrale.

L'istanza è motivata dal fatto che l'attuale centrale si trova nello stabile della Società elettrica sopracenerina e che, sia per la avvenuta disdetta del contratto di affitto da parte della proprietaria, sia per la urgente necessità di una più razionale sistemazione, a dipendenza dell'aumentata produzione lattifera della zona, deve trasferirsi nel proprio stabile ai Saleggi, già adibito a parco allevamento maiali, stabile che viene riattato e sistemato a centrale di raccolta, distribuzione e lavorazione del latte.

La Sezione di Locarno raccoglie il latte proveniente dalla Vallemaggia, dall'Onsernone, dal Gambarogno e di parte del Piano di Magadino, con una media giornaliera di circa 10 mila litri di latte e punte massime di 13 mila, con una lavorazione delle eccedenze, nei periodi primaverili di circa 3 mila litri di latte al giorno. L'attrezzatura attuale è antiquata e non più rispondente alle moderne esigenze, così che la stessa viene quasi interamente cambiata, con una spesa preventivata in Fr. 96.764.— per il solo macchinario e di Fr. 44.000.— per la riattazione dello stabile. Per la spesa complessiva di franchi 140.764.— è previsto il seguente piano di finanziamento:

| | |
|--------------------------------|---------------|
| a) ipoteca sullo stabile | Fr. 80.000.— |
| b) sussidio cantonale | » 24.000.— |
| c) disponibilità della Sezione | » 36.764.— |
| | <hr/> |
| Totale | Fr. 140.764.— |

La Sezione di Locarno si limita a chiedere il sussidio del 25 % sulla sola spesa di acquisto del macchinario, assumendo a suo carico quelle per le installazioni e per la riattazione dello stabile.

Dobbiamo rilevare che, a differenza della Federazione cantonale, le diverse sezioni della Federazione stessa — compresa quella di Locarno — sono Società cooperative con quote sociali. Quella di Locarno ha emesso 209 quote da Fr. 25.— cadauna, per un importo complessivo di Fr. 5.250.— e sulle stesse corrisponde un interesse annuo del 3 %.

Così, conformemente alle disposizioni dell'art. 16 bis del decreto legislativo del 12 settembre 1928, lo Stato può assegnare un sussidio massimo del 25 %, tanto sotto la forma di sottoscrizione di quote sociali, quanto a fondo perso. Per analogia con i sussidi a suo tempo concessi alle altre Sezioni della Federazione (Mendrisio, Lugano, Faido, Lodrino) e per il fatto che la Sezione di Locarno dispone già di uno stabile proprio, riteniamo si debba corrispondere un sussidio a fondo perso nella misura del 10 % netto della spesa di acquisto del macchinario, ossia di Fr. 9.676,40.

Con la sistemazione definitiva della Centrale del latte di Locarno abbiamo raggiunto il piano completo di attrezzatura razionale in tutte le principali lo-

calità del Cantone, ad esclusione di Biasca dove, pur funzionando una latteria sociale, non è stato ancora possibile provvedere alla ultimazione della organizzazione produttiva e tecnica.

Vi invitiamo a dare la vostra adesione all'annesso disegno di decreto.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione del migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente:

Galli

Il Cons. Segr. di Stato:

Bernasconi

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

concernente la concessione di un sussidio per l'acquisto di macchinario destinato alla costruzione della Centrale del latte, in Locarno

(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 7 novembre 1950 n. 268 del Consiglio di Stato,

decreta:

Art. 1. — E' concesso alla Sezione di Locarno della Federazione ticinese dei produttori di latte, un sussidio del 10 % sulla spesa di acquisto del macchinario destinato alla costruenda Centrale del latte in Locarno.

Il sussidio di Fr. 9.676,40 massimo, sarà corrisposto dietro presentazione delle relative pezze giustificative.

Art. 2. — La spesa sarà iscritta alle uscite del Dipartimento dell'agricoltura, sotto la voce di bilancio 1.1.3.21.

Art. 3. — Il presente decreto entra in vigore con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone.